

CONTRATTO DI CESSIONE

tra

Sapienza Università di Roma (nel seguito indicata come Sapienza o come "Università") con sede legale in Roma, P.le Aldo Moro 5 - 00185 C.F. n. 80209930587, Partita Iva n. 02133771002 - PEC protocollosapienza@cert.uniroma1.it rappresentata dalla Rettrice Prof.ssa

e

il **CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria** (nel seguito indicato come CREA) con sede legale in Via Po, 14 - 00198 Roma Partita Iva 97231970589 C.F. n. 80054330586 - PEC crea@pec.crea.gov.it rappresentato dal Commissario Straordinario Cons. Gian Luca Calvi

da una parte

e

La Società VIVITA S.R.L. (nel seguito indicata come ViVita S.r.l.) con sede legale in Roma, Via La Spezia 6 – 00182 Roma, Partita Iva 15854501002, C.F. n. 15854501002, Numero Rea RM-1618538 - PEC vivitasrl@legalmail.it rappresentata dalle Amministratrici Prof.ssa

dall'altra parte

(Sapienza e CREA nel seguito indicati anche come "Cedenti" e "ViVita S.r.l." indicata anche "Cessionaria", congiuntamente, le "Parti").

premessato che

- la Società ViVita S.r.l. è una start up universitaria promossa da Sapienza in conformità al proprio Regolamento Spin off e Start up opera nel settore dei dispositivi medici, dermocosmetici ed integratori alimentari (solidi e liquidi) con la mission di puntare sulla ricerca e sviluppo di prodotti innovativi di elevata qualità in grado di offrire efficacia e sicurezza. La start-up si pone l'obiettivo di sviluppare, produrre ed immettere sul mercato dermocosmetici e dispositivi medici di classe 1 e 2 e integratori alimentari contenenti estratti ottenuti da diverse matrici vegetali, e principalmente da materiali di scarto della filiera vitivinicola
- Sapienza, quale centro primario di ricerca scientifica nazionale ed internazionale, ha interesse alla valorizzazione dei risultati delle proprie ricerche attraverso il trasferimento dell'innovazione alle imprese al fine di consentire l'applicazione industriale delle medesime, nonché a sviluppare collaborazioni di ricerca con l'esterno e sostenere, in coerenza con i propri obiettivi di terza missione, iniziative di imprenditoria accademica innovativa.
- CREA opera nel campo della ricerca a supporto del sistema agroalimentare italiano e, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, sviluppa e favorisce l'adozione dell'innovazione tecnologica nei settori produttivi, anche in collaborazione con le Regioni, le Province autonome, le università, enti di ricerca e associazioni dei produttori e dei consumatori.
- Sapienza e CREA sono titolari in via esclusiva, rispettivamente nelle quote del 80% e 20% del seguente diritto di privativa brevettuale (di

seguito denominati "Brevetto"):

- Brevetto IT n. 102010901896540 depositato in data 06.12.2010 pubblicato in data 07.06.2012 e concesso in Italia in data 04.04.2014 dal titolo: "Estratti ottenuti da semi e/o vinacce di Vitis Vinifera e relativi impieghi come agenti antifungini."

L'Università e CREA sono disposti a cedere a ViVita S.r.l. il Brevetto su menzionato alle condizioni di seguito concordate.

Tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e si intendono integralmente riportate nel presente articolo.

Art. 2 – Oggetto del contratto

Alle condizioni dettate dal presente contratto Sapienza e Crea cedono a ViVita S.r.l. il Brevetto in modo tale che ne divenga unico ed esclusivo proprietario.

Art. 3 – Garanzie e responsabilità

Le Cedenti dichiarano che il Brevetto oggetto del presente Contratto è di loro piena ed esclusiva proprietà e non è gravato da alcun vincolo reale o personale a favore di terzi.

Le Cedenti garantiscono altresì che il presente Contratto è conforme a quanto disciplinato negli eventuali e rispettivi Regolamenti relativi ai brevetti ed alla

proprietà industriale non esistendo alcun impedimento o limite al trasferimento dei Brevetti.

Le Cedenti dichiarano altresì che ogni obbligo economico verso gli inventori sarà nella piena responsabilità delle Cedenti, nel pieno rispetto di quanto stabilito nei propri regolamenti/discipline.

Il Brevetto viene ceduto senza alcuna garanzia di commerciabilità e/o di funzionamento. Le Cedenti, in particolare, non garantiscono:

- a) che il Brevetto non sia anticipato da diritti di proprietà intellettuale di terze parti;
- b) l'idoneità del Brevetto ad un particolare uso e/o l'immunità da difetti;
- c) che il Brevetto non sia attualmente contraffatto ad opera di terzi.

Le Cedenti non saranno in alcun modo responsabili di eventuali danni risultanti dall'esercizio della titolarità acquisita da ViVita S.r.l. con il presente contratto o dall'utilizzo, in qualsiasi modo effettuato, del Brevetto.

Art. 4 – Corrispettivi

La Cessionaria verserà alle Cedenti, quale corrispettivo per l'acquisto della titolarità dei Brevetti, Euro _____ + IVA, complessivi con le seguenti modalità:

- versamento in un'unica soluzione a ciascuna delle parti Cedenti, entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura da parte dell'Università e del CREA, ciascuno per la quota di propria spettanza;
- € _____ + IVA a favore di Sapienza per la quota di co-titolarità della medesima pari all'80%;

- € . . . + IVA a favore del Crea per la quota di co-titolarità pari al 20%

Il versamento dovrà essere effettuato:

- Per il corrispettivo a favore di Sapienza tramite bonifico bancario presso UNICREDIT BANCA, Tesoreria dell'Università "La Sapienza" di Roma Agenzia n. 30660, Codice Ente 900 1778, Codice Iban IT7110200805227000400014148 Swift Code BROMITR1153.

- Per il corrispettivo a favore di CREA tramite bonifico bancario presso BNL, Agenzia di Roma –Via degli Aldobrandeschi, 300 –00163 Roma (IBAN 19S0100503382000000218660) CIN SBIC/SWIFT: BNLIITRR.

Tutte le obbligazioni assunte dalle Parti con il presente contratto, ivi incluse quelle di pagamento di cui al presente Art. 4, hanno carattere essenziale e formano un unico inscindibile contesto, in modo che, per patto espresso, l'inadempimento di una soltanto di dette obbligazioni determina la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c.

Tale risoluzione potrà essere utilmente esercitata tramite comunicazione effettuata da una delle parti all'altra con lettera Raccomandata A/R alla sede sociale del destinatario.

Art. 5 – Spese di mantenimento del Brevetto

Dal momento della cessione, ViVita S.r.l. si farà carico di tutte le spese relative al mantenimento, estensione, deposito di divisionali, repliche ed ogni altra spesa relativa al Brevetto. Resta inteso che le Cedenti presteranno piena collaborazione per procedere alla trascrizione della proprietà del Brevetto in capo a ViVita S.r.l.

Art. 6 - Obblighi di riservatezza

Ai fini del presente contratto per "Informazioni" si intendono tutte le informazioni, inclusi brevetti, schede riassuntive di brevetti, descrizioni di tecnologie, brevettate o in corso di brevettazione, nonché atti, documenti, notizie e dati di qualsiasi natura qualificate come riservate dalle Parti.

Il termine Informazioni non include le informazioni che:

- le Parti siano in grado di provare essere, al momento in cui sono state o verranno comunicate, già di dominio pubblico;
- dopo essere state comunicate diventino di dominio pubblico per ragioni che nulla abbiano a che vedere con un'inadempienza delle Parti;
- le Parti siano in grado di provare essere già nella rispettiva conoscenza prima che venissero fornite;
- che saranno richieste dalle Parti in forza di norme di legge o di regolamento o di direttive emanate da qualsiasi autorità che abbia competenza in materia.

Con il presente contratto le Parti si impegnano a considerare le Informazioni strettamente riservate e soggette a obbligo di segretezza. Si impegnano inoltre a non copiare e, in qualsiasi modo o forma, riprodurre, in tutto o in parte, le Informazioni, salvo ove necessario per esigenze operative.

Ai sensi del presente contratto, le Parti sono autorizzate a comunicare le Informazioni a:

- amministratori dipendenti o consulenti ai quali la conoscenza di tali informazioni sia necessaria per la realizzazione degli obiettivi di cui al presente contratto. Resta inteso che ciascuna persona che venisse a

conoscenza di tali Informazioni per le esigenze di cui al presente contratto sarà autonomamente soggetta agli obblighi e alle condizioni di riservatezza ivi contenute;

- a soggetti terzi diversi da quelli sopra specificati, purché sia stata preventivamente ricevuta da una Parte autorizzazione scritta dell'altra Parte.

Le Parti assumono, in ogni caso, piena responsabilità per ogni eventuale violazione degli obblighi di riservatezza da parte delle persone alle quali le Informazioni vengono comunicate e si impegnano comunque a non utilizzarle in modo che possano danneggiare o comunque arrecare pregiudizio all'altra Parte.

In caso di risoluzione del presente contratto per qualsiasi ragione, le Parti si obbligano a riconsegnarsi reciprocamente tutte le copie di tutti i documenti, programmi per elaboratore o altro materiale in qualsiasi forma posseduto contenente o riferito alle Informazioni.

L'obbligo di riservatezza rimarrà in vigore per anni 5.

Art. 7 - Trascrizione del contratto

Il presente contratto viene redatto e sottoscritto digitalmente dalle Parti esclusivamente in forma digitale ai sensi la normativa vigente, e trasmesso tramite posta elettronica certificata.

Gli oneri fiscali, comprese le spese di bollo e registrazione, nonché quelle relative alla trascrizione presso l'U.I.B.M. del presente contratto, e della documentazione necessaria per la trascrizione presso ciascuno degli uffici competenti, sono a carico di ViVita S.r.l. che provvederà nelle forme di legge

entro 30 giorni dalla data della firma, nonché alla trasmissione all'Università ed al CREA di copia dell'atto registrato.

Art. 8 – Tolleranza

L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell'altra Parte posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento delle obbligazioni qui previste.

Art. 9 – Modifiche

Il presente contratto potrà essere modificato e integrato solo attraverso il mutuo consenso delle Parti risultante da atto scritto a pena di nullità.

Art. 10 – Legge applicabile e Foro competente

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in relazione alla validità, interpretazione, esecuzione, efficacia, risoluzione e/o scioglimento del presente contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Art. 11 – Disposizioni finali

Con la sottoscrizione del presente contratto, le Parti dichiarano che il suo contenuto è stato congiuntamente predisposto e negoziato in ogni sua parte e si obbligano a darvi esecuzione secondo buona fede.

La clausola di cui all'art. 6 sopravvivrà alla scadenza del presente contratto per la durata ivi indicata.

Firmato digitalmente tra le Parti.

Per Sapienza Università di Roma

Per ViVita S.r.l.

La Rettrice

i Coamministratori

Prof.ssa

Prof.ssa

Prof.ssa

Per CREA

Il Commissario Straordinario

Gian Luca Calvi